

0 4831-26



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

il presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Composta da:

Giorgio Fidelbo - Presidente -
Emilia Anna Giordano
Roberta Licci
Giuseppe Biondi
Ombretta Di Giovine - Relatore -

Sent. n. sez. 1689/25
CC - 26/11/2025
R.G.N. 30247/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ nato il ██████████ a ██████████

avverso l'ordinanza del 08/08/2025 della Corte d'appello di Messina

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Perla Lori, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Messina dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta da ██████████ in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 572, commi 1 e 2, cod. pen. e 612-bis, comma 2, cod. pen.

du

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso [REDACTED] deducendo i seguenti due motivi.

2.1. Violazione dell'art. 630 cod. proc. pen.

La richiesta di revisione è stata avanzata sulla base della ritrattazione (firmata dalla parte civile, il 4 luglio 2025, presso il Commissariato di Pubblica sicurezza), che rappresenta una "prova nuova", avendo la donna affermato che le dichiarazioni rese durante le indagini a carico dell'imputato non corrispondevano al vero e che furono ispirate solo da ragioni di gelosia.

La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile tale istanza sulla base de: a) l'inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della stessa con quelli che avrebbero dovuto essere adottati in un eventuale atto di appello; b) l'inosservanza delle disposizioni di legge sulle nuove prove, ritenendo non sufficiente la ritrattazione del testimone d'accusa e, per contro, necessari specifici elementi di prova che avvalorino la falsità della deposizione.

Ma, da un lato, il condannato ha soltanto lo strumento della revisione per portare a conoscenza dell'autorità giudiziaria la prova nuova; dall'altro lato, non è chiaro per quale ragione la nuova dichiarazione non possa assumere lo stesso valore delle originarie.

A fondamento del diniego, la Corte d'appello ha citato: i referti del pronto soccorso ove, anche volendo ammettere che fossero tutti validi ed indizianti, avrebbe dovuto considerare che ogni singolo ingresso in ospedale fu determinato nella parte civile da rabbia e collera; le annotazioni di polizia giudiziaria ed immagini video-fotografiche, però non presenti in atti, eccezion fatta per quelle derivanti da un procedimento collegato, peraltro promosso dalla stessa persona offesa, dalla sorella e dal fidanzato di questa (attualmente detenuto presso la casa circondariale di [REDACTED] che trova anch'esso la sua genesi nell'intento calunnatorio della persona offesa.

Di conseguenza, a fronte della chiara ritrattazione della parte civile, il ragionamento della Corte d'appello risulta meramente congetturale. Né la giurisprudenza citata nel provvedimento impugnato è pertinente nel caso di specie.

2.2. Violazione dell'art. 635 cod. proc. pen.

L'apertura della fase di esecuzione della pena è da sola sufficiente ai fini della sospensione della pena da eseguire, la *ratio* dell'art. 635 cod. proc. pen. consistendo nell'evitare al condannato l'ingresso nell'istituto penitenziario nelle more di una decisione sulla revisione del processo.

3. Il ricorrente ha presentato note di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Inammissibile è il primo motivo.

2.1. La Corte di appello – che incidentalmente ha riconosciuto come la ritrattazione della parte civile presenti elementi di novità probatoria –, da un lato, ha specificato che l'istituto della revisione costituisce un mezzo di gravame straordinario, aggiungendo che non può avere come presupposto una diversa valutazione del materiale probatorio ed evocando l'insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443).

2.2. Dall'altro lato, e soprattutto, ha precisato che la responsabilità dell'imputato era stata ravvisata sulla base, oltre che delle dichiarazioni accusatorie della parte civile, di ben otto referti di Pronto Soccorso stilati sulla sua persona negli anni 2022 e 2023, nonché di un'annotazione di polizia giudiziaria relativa ad un'aggressione alla donna, a sua sorella e al compagno di quest'ultima, annotazione corredata da frammenti video-fotografici allegati.

2.3. Con tale secondo aspetto della motivazione, invero dirimente, il ricorrente non si confronta in modo adeguato.

Al contrario, ripropone in sede di legittimità eccezioni relative ad un elemento di novità – la ritrattazione della persona offesa – che, sì, sarebbe astrattamente suscettibile di incidere su una parte del materiale probatorio (salvo quanto di seguito precisato, *sub* § 2.4.), ma che, come si è appena ricordato, trascende ampiamente le dichiarazioni accusatorie della persona offesa.

Di conseguenza, la suddetta ritrattazione non manifesta una forza logica in grado di destrutturare o anche soltanto di indebolire il tessuto (probatorio e) motivazionale su cui è stata basata la condanna, in primo e secondo grado, mentre le residue argomentazioni difensive sulla pretestuosità degli accessi della vittima

al Pronto Soccorso hanno carattere meramente congetturale ed attengono, oltretutto, ad aspetti di merito non valutabili in questa sede.

2.4. Peraltro, e sempre in risposta alle deduzioni difensive, va pure puntualizzato che la giurisprudenza di legittimità richiamata nel provvedimento impugnato risulta tutt'altro che eccentrica rispetto al caso di specie.

Essa, anzi, è affatto pertinente ed acquista un peso particolare nella delicata materia dei maltrattamenti in famiglia, caratterizzata dalla presenza di vittime che il sistema legislativo riconosce essere vulnerabili (si pensi soltanto allo statuto speciale tracciato dagli artt. 90-*quater* e 392, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.) e che sono quindi, entro certa misura, tutelate dal rischio di subire condizionamenti.

Va, dunque, ribadito che non integra prova nuova, richiesta per la revisione, la sola ritrattazione del testimone d'accusa, essendo necessari specifici elementi di prova che avvalorino la falsità della deposizione (Sez. 4, n. 29952 del 14/10/2020, G., Rv. 279714; Sez. 3, n. 5122 del 05/12/2013, dep. 2014, F., Rv. 258835; Sez. 4, n. 29952 del 14/10/2020, G., Rv. 279714).

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Sul punto è il caso di osservare che la massima di diritto invocata dal ricorrente – per cui la sospensione della pena in caso di presentazione dell'istanza di revisione è subordinata solo alla condizione che una pena sia in fase esecutiva, perché lo scopo della norma è quello di evitare l'esecuzione di una condanna suscettibile di divenire ingiusta (Sez. 1, n. 30843 del 01/04/2004, Piro, Rv. 228847) – mirava a chiarire l'ambito di operatività dell'art. 630 cod. proc. pen., disancorandolo dall'inizio di "espiazione della pena".

La sentenza riguardava un caso in cui l'istanza di sospensione avanzata da un condannato latitante fu respinta con la motivazione che l'esecuzione della pena non era in atto, ma la richiesta di revisione venne accolta, e distingueva, a tal fine, il surrichiamato concetto di "espiazione della pena" da quello – più ampio e diverso – di "esecuzione", il cui procedimento, come precisato in tale pronuncia, ai sensi degli artt. 28 e 29 Reg. esec. cod. proc. pen. e degli artt. 655 e 656 cod. proc. pen., consta di una serie di attività che trovano in via meramente ordinaria la loro conclusione nella traduzione in carcere del condannato.

Ma, all'evidenza, non intendeva sancire alcuna sospensione "automatica" della procedura esecutiva in virtù della mera presentazione di una richiesta di revisione.

Non si poneva, quindi, in contrasto con il pacifico insegnamento di legittimità – invece pertinente nel caso di specie – secondo cui, in tema di revisione, la sospensione dell'esecuzione della pena prevista dall'art. 635 cod. proc. pen. è un istituto di carattere eccezionale, poiché deroga al principio di obbligatorietà

dell'esecuzione, e presuppone l'esistenza di situazioni in cui appaia verosimile l'accoglimento della domanda e la conseguente revoca della condanna, non essendo a tal fine sufficiente la positiva delibazione sull'ammissibilità dell'istanza (Sez. 1, n. 35873 del 27/11/2020, Favara, Rv. 280096).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

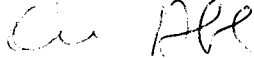
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 novembre 2025

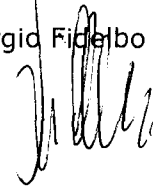
Il Consigliere estensore

Ombretta Di Giovine



Il Presidente

Giorgio Fidelbo



Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente

